ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-176 del 15/01/2024

Oggetto Modifica non sostanziale dell'AUA adottata ai sensi del

D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione n. DET-AMB-2023-3201 del 22/06/2023 (rilasciato dal SUAP del Comune di Dozza con Atto n. 161 del 28/06/2023), con scadenza il 27/06/2038, per l'impianto destinato ad attività di fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi, sito in Comune di Dozza, via Emilia n. 5, Loc. Toscanella, intestato alla società FOUNDRY E.R.

S.r.l.

Proposta n. PDET-AMB-2024-166 del 12/01/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3201 del 22/06/2023 (rilasciato dal SUAP del Comune di Dozza con Atto n. 161 del 28/06/2023), con scadenza di validità in data 27/06/2038, per l'impianto destinato ad attività di fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi, sito in Comune di Dozza, via Emilia n. 5, Loc. Toscanella, intestato alla società **FOUNDRY E.R. S.r.l.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- 1. Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativo alla società Foundry E.R. S.r.l. (C.F. e P.IVA 03581511205) per l'impianto destinato ad attività di fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi, sito in Comune di Dozza, via Emilia n. 5, Loc. Toscanella, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3201 del 22/06/2023, con scadenza di validità in data 27/06/2038, e rilasciato dal SUAP del Comune di Dozza con Atto n. 161 del 28/06/2023, inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate (autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico).
- 2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato B aggiornato unito al presente
- Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
- ² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".



atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

- 3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
- 4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
- 5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Foundry E.R. S.r.l. (C.F. e P.IVA 03581511205) con sede legale ed impianto sito in Comune di Dozza, via Emilia n. 5, Loc. Toscanella, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica, ad ARPAE in data 03/11/2023 (PG/2023/187096 e confluito nella Pratica SINADOC 38703/2023) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di una variazione al progetto presentato ed approvato relativamente agli adeguamenti previsti sull'impianto "sabbia-resina" (mediante la realizzare, in sostituzione delle 2 canne telescopiche, un'area di colaggio fissa, con pareti in c.a. e copertura apribile e richiedibile elettricamente con telo in kevlar per resistere alle alte temperature della ghisa durante tale operazione; la nuova cabina verrà realizzata in adiacenza all'impianto distaffatore sabbia resina, sfruttando una parete in mattoni già presente).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/189832 del 08/11/2023 ha comunicato l'avvio del procedimento di
 modifica non sostanziale e ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti
 nell'istruttoria (Comune di Dozza, AUSL di Imola-Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. P.S.A.L. e
 ARPAE-APAM Servizio Territoriale).

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.



- L'AUSL di Imola-Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. P.S.A.L. con nota Prot. n. 5078 del 08/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/02/2023 al PG/2023/23313, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni alle modifiche non sostanziali richieste dalla società Foundry E.R. S.r.l.
- L'ARPAE-APAM Servizio Territoriale con nota PG/2023/207065 del 05/12/2023 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni alle modifiche non sostanziali richieste dalla società Foundry E.R. S.r.l.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici emissioni in atmosfera, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti ed energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Dozza, in regime di silenzio-assenso, non hanno evidenziato nulla di ostativo alle modifiche non sostanziali richieste, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-3201 del 22/06/2023, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 27/06/2038, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:
 - Allegato B matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.4.4.2 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 12/01/2024

LA RESPONSABILE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali 5

(determina firmata digitalmente) ⁶

- ⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.
- ⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.
- Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto FOUNDRY E.R. S.r.l.

Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 5, Loc. Toscanella

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi svolta dalla società Foundry E.R. S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Dozza, via Emilia n. 5, Loc. Toscanella, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Foundry E.R. S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FORNO DI FUSIONE ROTATIVO – INGRESSO ED USCITA FORNO – SFEROIDIZZAZIONE – CABINE COLAGGIO "SABBIA-RESINA" RAFFREDDAMENTO STAFFE

Portata massima	16000	Nm ³ /h
Altezza minima	15	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm ³
Metalli	5	mg/Nm^3

(*) Valore limite di emissione che si intende rispettato in quanto è utilizzato il combustibile gas metano.

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Entro il 31 dicembre 2029, ai sensi dell'art 273bis comma 5 del Dlgs 152/06, dovrà essere rispettato il seguente valore di concentrazione massima di Ossidi di azoto:

A seguito della modifica di impianto e della messa a regime prescritta con il presente atto, dovrà essere effettuata una nuova Valutazione dei Rischi in quanto comporta un cambiamento delle procedure di lavoro conseguenti alla realizzazione di zone di colatura delimitate da strutture fisse (muri) che potrebbero determinare specifici e maggiori rischi per la salute e/o per la sicurezza (infortunistici) per i lavoratori. Il Gestore di stabilimento dovrà comunicare ad AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica la conclusione di tali Valutazioni.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore:

<u>trimestrale</u> durante il funzionamento del forno rotativo <u>semestrale</u> durante l'attività di aspirazione delle cabine

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: FORMATTAZIONE TERRE VERDI - CABINE SBAVATURA S1 e S2 – DISTAFFATURA TERRE VERDI – CAPPE DI ASPIRAZIONE DI RAFFREDDAMENTO AREA TERRE VERDI

Portata massima	40000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm^3
Aldeidi	20	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore:

<u>semestrale</u> durante le attività di formattazione terre verdi, cabine sbavatura S1 e S2, distaffatura terre verdi – monitoraggio di tutti i parametri prescritti

<u>semestrale</u> durante l'attivazione delle cappe di aspirazione raffreddamento area terre verdi - monitoraggio di tutti i parametri prescritti.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: DISTAFFATORE SABBIA RESINA - SABBIATRICI

Portata massima	30000	Nm ³ /h
Altezza minima	10	m
Durata massima	8	h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Materiale particellare	10 mg/Nm^3	
Impianto di abbattimento: filtro a maniche		
Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato diffe del filtro stesso.	erenziale in grado di rilevare il corretto funzionam	ento
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: seme	<u>estrale</u>	
EMISSIONE E4 PROVENIENZA: ASPIRAZIONE FINALE		
Portata massima Altezza minima Durata massima	4800 Nm ³ /h 12 m 8 h/g	
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINA	ANTI	
Materiale particellare	10 mg/Nm^3	
Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annua	<u>iale</u>	
EMISSIONE E7 PROVENIENZA: MACCHINA SPARA-ANIME		
Portata massima	4000 Nm³/h 7. m 5 h/g	
Materiale particellare Silice libera cristallina Fenolo Ammine Formaldeide Ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa (come NH ₃) Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄) Furfurolo Polisocianati	20 mg/Nm ³ 2 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 15 mg/Nm ³ 15 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³	
Punto di emissione dichiarato sospeso. La riattivazione do inviata a questa ARPAE.	ovrà essere preceduta da una specifica comunicaz	ione
EMISSIONE E10 PROVENIENZA: BOX SBAVATURA E SALDATURA		
Portata massima	50000 Nm ³ /h	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altezza minima	6 m 8 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ΓΙ
Materiale particellare	$\begin{array}{cc} 10 & mg/Nm^3 \\ 0,1 & mg/Nm^3 \end{array}$
Impianto di abbattimento: filtro a maniche	
Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differendel filtro stesso.	ziale in grado di rilevare il corretto funzionamento
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestra	<u>le</u>
EMISSIONE E11 PROVENIENZA: TORRE RIGENERAZIONE TERRE	
Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima Durata massima	13 m 5 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ГІ
Materiale particellare	10 mg/Nm^3
Impianto di abbattimento: filtro a maniche	
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale	
EMISSIONE E12 PROVENIENZA: SILOS 1 E 2 – STOCCAGGIO TERRE DA F	IGENERARE
Portata massima	2200 Nm ³ /h
Altezza minima Durata massima	13 m 5 h/g
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINAN	ГІ
Materiale particellare	10 mg/Nm^3
Impianto di abbattimento: filtro a maniche	
Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale	
EMISSIONE E13 PROVENIENZA: SILOS 3, 4, 5, 6 - STOCCAGGIO TERRE N EMISSIONE E14 PROVENIENZA: SILOS 7, 8, 9, 10 - STOCCAGGIO TERRE N	
Portata massima	2600 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m 5 h/g
Durata massima	JIV g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: CAMINO DI SICUREZZA IMPIANTO FORNO FUSIONE

Punto di emissione di emergenza per i fumi del forno afferenti ad E1. L'utilizzo del punto di emissione E20 è consentita, tramite attivazione manuale del bypass, unicamente in caso di emergenza, segnalata dal sistema di sicurezza per rischio esplosione e per la protezione del filtro asservito ad E1 per sovra-temperatura.

Dovrà essere installato, a valle del sistema di by-pass, un misuratore in continuo di portata ovvero, in alternativa, un sistema che monitori in continuo l'apertura della valvola di by pass.

Unitamente all'invio delle analisi di messa a regime di E1, il gestore di stabilimento dovrà inviare una relazione descrittiva dell'intervento effettuato per il monitoraggio in continuo. Sul registro degli autocontrolli e manutenzione, dovranno essere annotate, a cura del gestore di stabilimento, le informazioni relative ai singoli eventi in cui si attiva il sistema di sicurezza sopra riportato, con l'indicazione della data, l'ora e il perdurare dello stesso; contestualmente dovrà essere trasmessa, entro 24 ore, specifica comunicazione ad Arpae ed al Comune di Dozza, descrittiva dell'evento e degli interventi posti in essere al fine del ripristino delle normali condizioni di esercizio dell'impianto.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI PER RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

- 2. A seguito della messa a regime prescritta dal presente atto per i punti di emissione E1 ed E2, il Gestore di stabilimento dovrà effettuare uno specifico monitoraggio degli impatti odorogeni con analisi in olfattometria dinamica. Precisamente:
 - analisi olfattometrica al punto di emissione E1 entro un mese dalla messa a regime della stessa emissione E1 ed in contemporanea anche al portone "est" dello stabilimento;
 - analisi olfattometrica al punto di emissione E2 entro un mese dalla messa a regime della stessa emissione E1 ed in contemporanea anche al portone "est" dello stabilimento;

Le analisi olfattometriche dovranno essere eseguite in entrambe le configurazioni impiantistiche (con e senza attivazione delle captazioni da cabine telescopiche/cappe di aspirazione).

Prima di ogni campagna di misura il Gestore di impianto dovrà comunicare ad Arpae Presidio di Imola, con un anticipo di almeno 10 giorni, la data e l'ora prevista per l'effettuazione dei campionamenti. Entro 45 giorni dall'esecuzione dei campionamenti dovrà essere trasmessa ad Arpae AACM e Arpae Distretto Pianura Imola - sede

di Imola, una relazione tecnica contenente gli esiti delle campagne di monitoraggio olfattomentrico effettuate: a seguito dei risultati di tali monitoraggi potranno essere prescritti ulteriori approfondimenti e/o indagini.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola
	con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o
	verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Silice libera cristallina (SiO2)	UNI 11768:2020
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)

	UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m³)	UNI EN 13725:2004

^(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- · metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- · altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

^(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN

14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano

l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con

l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente

al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas

secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in

cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano

anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le

precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed

omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e

dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere

valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al

valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento" e criteri di

valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali

documenti indicano:

per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del

risultato

• per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite

autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della

misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore

limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti,

10

devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- Gli adeguamenti agli impianti di aspirazione dovranno essere realizzati entro il 31/01/2024.
- per i punti di emissione E1, E2 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1 ed E2, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile

dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
- 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

11. Altre prescrizioni

- a) Il Gestore di stabilimento dovrà rispettare le prescrizioni e le raccomandazioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dall'AUSL di Imola contenute nei pareri Prot. 39040 del 30/11/2023¹, Prot. n. 5078 del 08/02/2023² e Prot. n. 3588 del 30/01/2023³. Gli adeguamenti agli impianti di aspirazione dovranno essere realizzati entro il 31/01/2024. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) Il Gestore di stabilimento, entro 15 giorni dalla data di fine lavori ed entro 15 giorni dalla data di attivazione degli adeguamenti prescritti, deve comunicare mezzo PEC ad ARPAE-AACM, ad ARPAE-APAM, all'AUSL di Imola-Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. P.S.A.L. ed al Comune di Dozza l'effettiva data di avvenuto completamento e di messa in esercizio delle modifiche apportate alle emissioni, con allegata una relazione tecnica descrittiva e relativa documentazione fotografica.

¹ Agli atti di ARPAE con PG n. 205017 del 01/12/2023

² Agli atti di ARPAE con PG n. 23313 del 08/02/2023

Agli atti di ARPAE con PG n.16621 del 30/01/2023

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti di AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 17336/2016, Sinadoc n. 20532/2018, Sinadoc n. 5489/2020 e Sinadoc n. 6192/2023).
- Documentazione Tecnica dei procedimenti di Diffida agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 27492/2021 e Sinadoc n. 38963/2022).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 03/11/2023 al PG/2023/187096).

Pratica Sinadoc 38703/2023

Documento redatto in data 12/01/2024



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AS_BO66

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0003588

DATA: 30/01/2023

OGGETTO: Risposta a: Prot. num. 15413/2023 del 27/01/2023 - DIFFIDA AUA 2022 -

FOUNDRY E.R. S.r.I. - Impianto di fonderia - località Toscanella - Comune di Dozza - DIFFIDA CON SOSPENSIONE AUA PER MACATO RISCONTRO A PRECEDENTE DIFFIDA(Vedi Rapporto ST PG/2021/149813 del 29/09/2021 - Sinadoc 17044/2021) - Ottemperanza al provvedimento di Diffida e valutazioni in

merito alla richiesta di revoca della sospensione dell'AUA vigente.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Donatella Nini Gabriele Peroni

CLASSIFICAZIONI:

• [20]

DOCUMENTI:

File Firmato digitalmente da Hash

PG0003588_2023_Lettera_firmata.pdf: Peroni Gabriele; Nini Donatella 33455115960BFDE15CB7B132BE002EAA 49E0B42534B9D1F9D888CCCFF3113515



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

c.a. Dott.ssa Patrizia Vitali Servizio Autorizzazioni e Concessioni AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA aoobo@cert.arpa.emr.it

e.p.c. Tiziano Turrini Arpae - Distretto Territoriale di Imola

e.p.c. SUAP Comune di Dozza

OGGETTO:

Risposta a: Prot. num. 15413/2023 del 27/01/2023 - DIFFIDA AUA 2022 - FOUNDRY E.R. S.r.I. - Impianto di fonderia - località Toscanella - Comune di Dozza - DIFFIDA CON SOSPENSIONE AUA PER MACATO RISCONTRO A PRECEDENTE DIFFIDA(Vedi Rapporto ST PG/ 2021/149813 del 29/09/2021 - Sinadoc 17044/2021) - Ottemperanza al provvedimento di Diffida e valutazioni in merito alla richiesta di revoca della sospensione dell'AUA vigente.

In merito alla documentazione presentata della ditta Foundry E.R. srl di cui all'oggetto,

si rileva favorevolmente come la ditta proponga di installare impianti di captazione localizzata il più vicino possibile al punto di emissione di sostanze chimiche e/o cancerogene che si originano dai vari processi produttivi condotti in azienda, in modo che tali sostanze non possano attraversare la zona di respirazione degli operatori e che non si disperdano nell'ambiente di lavoro, coerentemente al dettato normativo del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

Tuttavia, si ribadisce:

- -la necessità che gli inquinanti aerodispersi, una volta captati, subiscano opportuno trattamento ed abbattimento prima che l'aria sia reimmessa nell'ambiente esterno. Solo in tal modo, infatti, potranno essere rispettati i limiti di legge oggetto dei controlli dell'Agenzia regionale Arpae;
- -l'imprescindibile necessità di implementare nel più breve tempo tecnicamente possibile tutte le misure tecniche specificate nel progetto, auspicabilmente prima del termine ultimo indicato (gennaio 2024) .

Prendendo atto che l'azienda intende portare a compimento il progetto entro il gennaio 2024, ma che nel frattempo ritiene di proseguire le lavorazioni in fase transitoria mediante la messa in atto di procedure organizzative tese a ridurre al minimo l'impatto sulla salute per i propri lavoratori e sull'ambiente, in particolare potenziando l'uso di DPI per i lavoratori nell'area deputata al raffreddamento delle staffe post colatura (vedi p.17 del progetto), si richiedono maggiori dettagli sugli specifici DPI che verranno utilizzati e sulle loro modalità di utilizzo.



Per quanto di competenza, dunque, si ritiene accettabile la proposta progettuale dell'azienda, riservandosi di attivare opportuni controlli sia durante la fase transitoria che a consuntivo; al fine di verificare la reale efficacia delle misure messe in atto ed il rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione generale.

Firmato digitalmente da:

Donatella Nini Gabriele Peroni

Responsabile procedimento: Gabriele Peroni



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AS_BO66

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0005078

DATA: 08/02/2023

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0000910/2023 - DOMANDA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI

AUA PER L'IMPIANTO DELLA SOC. FOUNDRY E.R. SRL VIA EMILIA 5 DOZZA

- PARERE AUSL

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Gabriele Peroni

CLASSIFICAZIONI:

• [20]

DOCUMENTI:

File Firmato digitalmente da Hash

PG0005078_2023_Lettera_firmata.pdf: Peroni Gabriele DCA2A31F7E1683E13C870400CCCFB7D4

CCF644604453765C9B8554F8D63C0636



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento di Sanità Pubblica II Direttore

Comune Di Dozza comune.dozza@cert.provincia.bo.it c.a. Responsabile Settore SUAP Emanuela Brintazzoli

e p.c.

ARPAE DISTRETTO DI IMOLA aoobo@cert.arpa.emr.it Tiziano Turrini Carlo Ferrari

ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni aoobo@cert.arpa.emr.it c.a. Siro Albertini

OGGETTO: Risposta a: Prot.N. 0000910/2023 - DOMANDA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA PER L'IMPIANTO DELLA SOC. FOUNDRY E.R. SRL VIA EMILIA 5 DOZZA - PARERE AUSL

In riferimento al parere di cui in oggetto sulla modifica sostanziale di AUA - peraltro richiesta dagli Enti in indirizzo in conseguenza degli adeguamenti impiantistici prescritti, principalmente a tutela della salute dei lavoratori dipendenti della fonderia - si riprendono le considerazioni già espresse nelle nostre valutazioni positive sulla richiesta di revoca della sospensione dell'AUA vigente (nostro prot. 3588 del 30.01.2023). Ovvero, in sintesi, i progettati impianti di captazione localizzati in prossimità dei principali punti di emissione sono finalizzati ad evitare che le sostanze tossiche derivanti dai processi fusori si disperdano nell'ambiente di lavoro, con potenziale danno per la salute degli addetti. Nel contempo - tuttavia - poichè gli inquinanti captati verranno convogliati nei due punti di emissione già presenti, che vedranno quindi un aumento dei volumi in uscita e una modifica qualitativa, sarà necessario imporre un trattamento di abbattimento, previa caratterizzazione del profilo chimico mediante campionamenti ai camini, al fine di prescrivere le migliori tecnologie di controllo della qualità dell'aria prima che sia reimmessa nell'ambiente esterno.

In attesa quindi veder realizzati e messi n opera gli adeguamenti impiantistici, per quanto di competenza si esprime parere favorevole alla modifica favorevole dell'AUA.

Firmato digitalmente da:

Partita IVA 00705271203



Gabriele Peroni

Responsabile procedimento: Gabriele Peroni



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AS_BO66

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0039040

DATA: 30/11/2023

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 189832/2023 del 08/11/2023 alle ore 14:23) AUA 2023 -

FOUNDRY E.R. S.r.l. - Fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi - Via Emilia. n. 5 - Loc. Toscanella - Dozza - MnS Emissioni progetto approvato -

COMUNICAZIONE

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Gabriele Peroni

CLASSIFICAZIONI:

• [20]

DOCUMENTI:

File Firmato digitalmente da Hash

PG0039040_2023_Lettera_firmata.pdf: Peroni Gabriele 21869D93B5CDC8E9C6BB2BE92608378D

AE4436EF338A2C95A70690F3E450204A



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento di Sanità Pubblica Il Direttore

> AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 189832/2023 del 08/11/2023 alle ore 14:23) AUA 2023 -

FOUNDRY E.R. S.r.l. - Fonderia di seconda fusione di materiali ferrosi - Via Emilia. n. 5 -

Loc. Toscanella - Dozza - MnS Emissioni progetto approvato - COMUNICAZIONE

Con riferimento alla richiesta da parte di ARPAE di parere / nulla osta aggiornato (per disporre diverse prescrizioni rispetto alle vigenti e consentire di aggiornare il provvedimento AUA) al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Imola:

in riferimento alla comunicazione presentata in data 03/11/2023 dalla società Foundry E.R., pervenuta agli atti di ARPAE in data 03/11/2023 al PG/ 2023/187096, con la quale richiede un aggiornamento al progetto approvato con la vigente AUA (DET-AMB- 2023-3201 del 22/06/2023);

specificamente ai punti richiesti:

I. Valutazione della sostanzialità delle modifiche comunicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.P.R. 59/2013, entro il termine del 27/11/2023.

II. Valutazione del progetto presentato ed eventuale aggiornamento del parere per gli aspetti sanitari di competenza per la matrice emissioni in atmosfera (ai sensi punto 2.3.3 della disposizione della Regione Emilia-Romagna PG/ 2016/471501 del 22/06/2016), già espresso in sede di modifica sostanziale di AUA, entro entro il termine del 22/12/2023.

Si comunica quanto segue:

In merito al punto I:

D.P.R. 59/2013, art. 2 comma 1 lettera g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

La modifica non si ritiene sostanziale

In merito al punto II.:

la proposta di realizzare dei muri perimetrali alla zona di colatura che verrà inoltre coperta con teli scorrevoli in Kevlar anziché realizzare le cappe retrattili precedentemente proposte, risulta tecnicamente

accettabile in linea di principio.

Tuttavia:

- si sottolinea come sarà tassativamente necessaria una specifica nuova Valutazione dei Rischi che dovrà

essere effettuata a seguito del cambiamento delle procedure di lavoro conseguenti alla realizzazione di

zone di colatura delimitate da strutture fisse (muri) che potrebbero determinare specifici e maggiori rischi

per la salute e/o per la sicurezza (infortunistici) per i lavoratori;

-sebbene si intuisca che le strutture progettate dovrebbero permettere la captazione localizzata delle

emissioni di sostanze nocive per la salute, non è prevedibile l'effettiva efficacia in termini di contenimento

del rischio per i lavoratori e neppure l'effettiva entità delle emissioni in atmosfera che l'impianto potrà

produrre poiché non è prevista l'installazione di specifici abbattitori (come ad esempio scrubbers o post-

combustori) in uscita dallo stesso.

Si rimarca inoltre la mancata definizione del necessario impianto di captazione dedicato alla linea

automatica a "terre verdi" senza il quale la linea stessa non potrà assolutamente essere utilizzata per

qualsiasi lavorazione.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:

Gabriele Peroni

Responsabile procedimento: Donatella Nini Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.